

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3621/81 DEL CONSIGLIO**del 15 dicembre 1981****che fissa, per la campagna di pesca 1982, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento, viene fissato un prezzo d'orientamento a un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 234/81⁽³⁾ sono stati fissati, per la campagna di pesca 1981, i prezzi d'orientamento di detti prodotti;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra, definiti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 100/76, provoca, per la campagna di pesca 1982, per alcuni

prodotti un rialzo e per altri prodotti il mantenimento dei prezzi rispetto alla campagna in corso; che, tenuto conto delle variazioni stagionali delle caratteristiche delle passere di mare, occorre aumentare il prezzo di orientamento a decorrere dal 1° maggio 1982; che, in mancanza di alcuni dati sull'evoluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali, è opportuno prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato constatati al momento della precedente fissazione dei prezzi d'orientamento dei prodotti di cui trattasi e constatati attualmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento validi fino al 31 dicembre 1982 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 ed i prodotti cui tali prezzi si riferiscono sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 37 del 10. 2. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

(in ECU/t)

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo d'orientamento
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe	Extra, A	1	pesci interi	336
2. Sardine • Clupea pilchardus Walbaum • :				
a) dell'Atlantico	Extra	3	pesci interi	521
b) del Mediterraneo	Extra	3	pesci interi	392
3. Sebast (Sebastes marinus)	A	2	pesci interi	706
4. Merluzzi bianchi	A	2	pesci eviscerati con testa	} 907
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
5. Merluzzi carbonari	A	2	pesci eviscerati con testa	} 540
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
6. Eglefini	A	2	pesci eviscerati con testa	} 708
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
7. Merlani	A	2	pesci eviscerati con testa	} 651
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
8. Sgombri	Extra	1	pesci interi	} 267
	o			
	A	2	pesci interi	
9. Acciughe	Extra	2	pesci interi	485
10. Passere di mare	A	2	pesci eviscerati con testa	} dal 1° 1. 1982 } } al 30. 4. 1982 }
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	} dal 1° 5. 1982 } } al 31. 12. 1982 }
11. Naselli	A	2	pesci eviscerati con testa	2 042
12. Gamberetti grigi del genere • Crangon • sp.p	A	1	semplicemente cotti in acqua	1 296

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.